



# COMUNE DI PACENTRO

## Provincia di L'Aquila



### Verbale Deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N 13 del reg.</b> <b>Data 09-05-2020</b>	<b>OGGETTO: Cessione del ramo organizzato per l'attività di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela. Approvazione della convenzione per lo svolgimento associato della procedura di evidenza pubblica per la cessione del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela. Determinazioni</b>
--	---

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **nove** del mese di **maggio** alle ore **17:30**, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** di **Pubblica** convocazione.

All'appello nominale risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

#### CONSIGLIERI

<b>Angelilli Guido</b>	<b>Presente</b>
<b>Faccia Emilio</b>	<b>Presente</b>
<b>Terracciano Francesco</b>	<b>Presente</b>
<b>Pennelli Franco</b>	<b>Presente</b>
<b>Bosio Giuseppina</b>	<b>Presente</b>
<b>Bosio Claudio</b>	<b>Presente</b>
<b>Napoli Antonino</b>	<b>Presente</b>
<b>Cappelli Silvio</b>	<b>Presente</b>
<b>Battaglini Enzo</b>	<b>Presente</b>
<b>Faccia Nino</b>	<b>Presente</b>
<b>Saccoccia Massimo</b>	<b>Presente</b>
<b>SANTINI SARA</b>	<b>Presente</b>

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il **PRESIDENTE Dott. Guido Angelilli**, assunta la Presidenza, assistito dal **IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Giovanna Di Cristofano** apre la seduta.

**Relazione il Sindaco:** la vigente normativa ha previsto l'abrogazione del servizio di maggior tutela, con l'art. 12, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. decreto *milleproroghe 2020*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 6, è stata prevista la proroga del regime di maggior tutela dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022. Pertanto, l'esercizio della vendita in maggior tutela rappresenta per il Comune di Pacentro un bene destinato a cessare, unitamente al

suo valore economico, in corrispondenza del termine stabilito dal legislatore; appare opportuno procedere con la cessione, anticipata rispetto alla naturale scadenza prevista dalla legge, del ramo organizzato per la vendita dell'energia in maggior tutela, anche al fine di avere risparmi nella gestione del servizio elettrico. Il ramo di vendita in maggior tutela è separatamente individuabile, rispetto all'attività di distribuzione e rispetto alle altre attività svolte dall'ente locale, con l'adempimento alle previsioni normative e regolamentari; l'indizione di una gara pubblica per la cessione del servizio di vendita dell'energia in maggior tutela con l'adozione del criterio di aggiudicazione del maggior rialzo rispetto alla base d'asta da parte del Comune di Pacentro costituisce lo strumento necessario per dismettere un'attività, massimizzandone il valore prima della sua cessazione *ex lege*;

**Saccoccia Massimo** rende la seguente dichiarazione di voto: apprendiamo, con non poco stupore, che questa Amministrazione si appresta a varare una gara per la cessione del ramo d'azienda, che riguarda l'attività della distribuzione e vendita dell'energia elettrica.

Verrebbe facile e persino banale fare dell'ironia, ma come non era lei Signor Sindaco che anni or sono diceva anzi scriveva "...ora per trenta denari vorrebbero vendere .. la nostra luce aumentandoci le tariffe ..." ed ancora" ricordatevi che le nostre risorse non si toccano e che lotteremo per impedirvi di rubarci la nostra rete elettrica e la nostra centrale"

Ed adesso? In piene crisi economica, nonché sanitaria, ci si accinge a svendere i nostri gioielli di famiglia? Ma come "a lavare la testa all'asino ci si rimette l'acqua e il sapone" cito sempre le sue parole signor Sindaco, già peccato che proprio "quegli asini", come li definì Lei signor Sindaco, proprio in quel periodo avevano compreso che la gestione di questo ramo d'azienda non era più redditizia e che l'operazione di dismissione dell'intera rete elettrica era la strada maestra per mettere i salvo i conti del bilancio comunale e donare al paese e ai pacentrani una rete a norma e garantire un servizio di distribuzione dell'energia elettrica al passo con i tempi.

Ebbene sì, signor Sindaco, perché l'accordo raggiunto con l'Enel prevedeva da una parte un ristoro economico per le casse del comune di una somma vicina a 650.000,00 euro e un piano di investimenti sulla rete di distribuzione elettrica del paese di più di un milione di euro, con lo sdoppiamento della rete di distribuzione pubblica, realizzata ex novo da Enel, e quella privata migliorata e alleggerita di tutte le sue criticità, dall'altra la creazione di un nuovo punto di interconnessione con la rete Enel a mo' di anello, che avrebbe garantito sempre l'approvvigionamento energetico costante e continuo nonché la sostituzione e la rifunzionalizzazione delle cabine di derivazione con annessa automatizzazione e controllo da remoto delle stesse. Quella illuminata operazione, invece, avrebbe risolto la maggior parte dei problemi amministrativi ed in fine ma non per ultima considerazione avrebbe finalmente sanato anche tutti gli altri problemi normativi, perché finalmente anche il comune di Pacentro avrebbe avuto un unico distributore di energia elettrica sia nel centro urbano che nella periferia.

Perché non si andò avanti fu proprio a causa dello sconsiderato e irresponsabile atteggiamento dell'allora opposizione, oggi maggioranza, che porto a vivere un periodo tensione altissima in tutto il paese.

Adesso quello che ci si vuole propinare è a tutti gli effetti un pasticcio pasticciato che non salva né capra e né cavolo e che non risolve assolutamente i nostri problemi, perché si vende ossia si tenda di svendere la distribuzione ma si rimane proprietari della rete che era, ed oggi lo è ancor di più, vecchia ed obsoleta in molte delle sue parti, rete che necessita di manutenzione straordinaria, cabine di derivazione senescenti, che non risponde ai requisiti legislativi attuali, creando ancor più confusione e disagi, non avendo

risolto il problema della convivenza di più distributori in una unica area omogenea urbana ed esponendosi anche ad un elevato rischio di contenzioso proprio con il nuovo ed eventuale acquirente del servizio.

Sorge un'ulteriore perplessità sulla titolarità giuridica della concessione di derivazione sulla distribuzione dell'energia elettrica, che ci risulta essere in scadenza dopo 20 anni e forse non rinnovata.

In conclusione ci svendiamo la parte buona del così detto ramo d'azienda e ci teniamo tutti i problemi e le rogne con la sicura certezza che le stesse aumenteranno.

Operazione fatta, come si diceva in premessa, in un periodo di grave crisi economica che non ha ancora mostrato limiti e contorni e ci sembra una pia illusione che ci saranno investitori pronti ad intervenire con proposte addirittura al rialzo.

Caro Sindaco considerato che non saranno neanche 30 denari per i quali lei e la sua maggioranza correa di questo scempio si appresta a votare quest'atto noi non saremo mai complici di questa assurda operazione e per quanto ci sarà possibile impediremo che tutto questo accada perché a rischio c'è il futuro del nostro splendido borgo e non vorremmo che poi si passasse magari a svendere l'acqua e Dio ci scampi e liberi dalla svendita della centrale idroelettrica.

Avete accusato altri di inettitudine ed incapacità bloccando sul nascere un'ottima operazione oggi dobbiamo constatare nostro malgrado che siete voi i veri inetti ed incapaci.

**Terracciano:** dalle parole pronunciate nella dichiarazione di voto del consigliere di minoranza si evince che non è stato affatto compreso, o che si finge strumentalmente di non comprendere, il senso ed il contenuto della delibera. Sostenere, infatti, come risulta dai termini utilizzati, che si sta procedendo alla cessione della distribuzione corrisponde ad una falsità assoluta, frutto unicamente della volontà da parte della minoranza di screditare l'operato dell'amministrazione agli occhi dei cittadini, confondendo i termini della questione ed alterando la realtà. Questa amministrazione si è sempre battuta in difesa delle risorse della comunità e non ha mai avuto la minima intenzione di cedere la rete di distribuzione, al contrario di quanto invece si apprestava a fare l'amministrazione di cui il consigliere Saccoccia faceva parte, come lui stesso ha candidamente ammesso nella dichiarazione di voto. Ribadiamo quindi che con questa delibera si procede unicamente alla dismissione del ramo di azienda relativo alla vendita dell'energia al cliente finale, che di fatto rappresenta la parte del servizio praticamente priva di ricavi. Restano invece in capo al comune di Pacentro sia la centrale di produzione che la rete di distribuzione, i cui ricavi continueranno a pervenire nelle nostre casse. Il nostro voto è dunque favorevole, poiché questa operazione da un lato consentirà all'ente di massimizzare il guadagno che deriverà dalla vendita, e dall'altro produrrà una maggior efficienza nel servizio di bollettazione per il cittadino. Approviamo questa delibera, quindi, non semplicemente per assolvere ad un obbligo di legge, ma perché riteniamo che si tratti di un provvedimento giusto nell'interesse dell'intera comunità.

1) Dato atto che:

- il Comune di Pacentro, in virtù della concessione ministeriale del 2 Agosto 2002, è titolare del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a favore dei clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela, come individuati dal decreto-legge 73/2007 e non riforniti sul mercato libero;

- l'art. 1 comma 2 del citato decreto-legge 73/2007, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2007, in base al quale *«a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma»*;
  - il medesimo decreto-legge 73/2007 all'art. 1 comma 1, ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2007 il servizio di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali sia svolta in regime di separazione societaria rispetto all'esercente la maggior tutela;
  - la gestione di servizi locali senza la necessità di costituire un'azienda speciale è stata prevista dalla lett. a) dell'art. 22, comma 3, L. 142/1990 che consentiva ai comuni di gestire in proprio servizi pubblici in presenza di idonee ragioni di opportunità sotto il profilo economico-organizzativo giustificate dalle contenute dimensioni dell'ente;
  - la legislazione del settore, ossia il d.lgs. 79/1999 (c.d. "Decreto Bersani") che, all'art. 9 comma 7, ha stabilito che *«i soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati»*, consentendo dunque agli esercenti tali attività di non procedere alla costituzione di una società separata;
  - la disposizione di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
  - il Comune di Pacentro, nel rispetto dei principi di economicità, buon andamento, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione ha deciso di esercitare contestualmente, attraverso la gestione in economia, le suddette attività di distribuzione e vendita dell'energia elettrica in maggior tutela;
- 2) Dato ancora atto che:
- l'art. 1 comma 60 della Legge 124/2017 ha disposto l'abrogazione del servizio di maggior tutela a partire dal 1° luglio 2019, termine successivamente

posticipato al 1° luglio 2020 dal decreto-legge 91/2018, c.d. *decreto milleproroghe 2019*;

- l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA"), con il documento di consultazione 397/2019/eel del 26 settembre 2019, è intervenuta per precisare alcuni aspetti operativi legati alla scadenza del citato servizio di tutela ed ha prospettato un probabile differimento nel tempo della cessazione del mercato di maggior tutela, in ragione delle oggettive difficoltà, sia per il legislatore nazionale che per il regolatore stesso, di prevedere e introdurre in tempi celeri le misure idonee per la gestione di un nuovo servizio di salvaguardia, in cui presumibilmente confluirà un numero consistente di clienti, attualmente riforniti in regime di maggior tutela;
- la possibilità di adottare un modello di transizione graduale, a partire dal servizio di vendita di maggior tutela verso il libero mercato, è contemplata dal legislatore europeo che, con la nuova Direttiva UE 944/2019, permette agli Stati membri di continuare a ricorrere ai regimi di tutela del prezzo per un periodo transitorio funzionale allo sviluppo di una concorrenza effettiva, e che la citata Direttiva dovrà essere trasposta dall'Italia entro il mese di dicembre 2020 con l'entrata in vigore delle sue previsioni a partire dal gennaio 2021;
- l'ARERA, con l'atto di segnalazione del 9 dicembre 2019, n. 515/2019/II/COM «*in merito alla fine delle tutele di prezzo a favore dei clienti finali di piccole dimensioni di energia elettrica e gas prevista dall'articolo 1, commi 59 e 60, della legge concorrenza*» rivolto a Parlamento e a Governo, ha ulteriormente ribadito le criticità legate all'eventuale cessazione della maggior tutela al 1° luglio 2020 in considerazione di un elevato numero di clienti ancora riforniti sul mercato vincolato.
- con l'art. 12, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. *decreto milleproroghe 2020*), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 6, è stata prevista la proroga del regime di maggior tutela dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022;

3) Considerato che:

- l'esercizio della vendita in maggior tutela rappresenta per il Comune di Pacentro un bene destinato a cessare, unitamente al suo valore economico, in corrispondenza del termine definito dal legislatore;
- la costituzione di un'apposita società separata attraverso cui gestire eventualmente l'attività di vendita dell'energia nel libero mercato a seguito della cessazione del servizio di maggior tutela, attualmente svolto nell'ambito del servizio elettrico comunale dal Comune di Pacentro, in qualità di distributore, non configura una valida strategia in considerazione sia del divieto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016 sia della specializzazione richiesta per competere nel settore ed una limitatissima dimensione in fase di approvvigionamento;
- lo svolgimento dell'attività di vendita in maggior tutela determina per il Comune un costo fisso che, con la progressiva fuoriuscita della clientela verso il mercato

libero e la non percorribilità dell'opzione di costituzione di una società di vendita su detto mercato, risulta incompatibile con le esigenze di garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'Ente.

- appare opportuno perseguire la cessione, anticipata rispetto alla naturale scadenza prevista dalla legge, del ramo organizzato per la vendita dell'energia in maggior tutela, in modo da valorizzare la fidelizzazione della propria clientela in termini di maggiore durata prospettica del servizio e conseguire risparmi nella gestione del servizio elettrico;
- il ramo di vendita in maggior tutela è separatamente individuabile, rispetto all'attività di distribuzione e rispetto alle altre attività svolte dall'ente locale, con l'adempimento alle previsioni normative e regolamentari (tra queste ultime quelle relative all'*unbundling* contabile e all'*unbundling* funzionale come declinate nei testi integrati TIUC e TIUF di ARERA);
- l'indizione di una gara pubblica per la cessione del servizio di vendita dell'energia in maggior tutela con l'adozione del criterio di aggiudicazione del maggior rialzo rispetto alla base d'asta da parte del Comune di Pacentro, oltre ad essere obbligatoria secondo le previsioni di cui all'art. 37 comma 1 del R.D. 827/1924 per cui *«tutti i contratti dai quali derivi entrata [n.d.r. per i soggetti pubblici] debbono essere preceduti da pubblici incanti»* e all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale *«l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica»*, costituisce lo strumento necessario per dismettere un'attività (ed il relativo ramo) non più strategica alla luce di quanto sopra, massimizzandone il valore prima della sua cessazione *ex lege*;
- la previsione, nella documentazione di gara, di idonei criteri di ammissione dei concorrenti assicurerà il rispetto degli obblighi di legge e di regolazione relativi all'esercizio del servizio di maggior tutela sino al termine di cui sopra;
- ai fini dell'individuazione della base d'asta per la vendita del ramo di vendita dell'energia in maggior tutela si terrà conto degli esiti delle gare analoghe a quella in oggetto, utilizzando dunque i prezzi di *benchmark*, con riferimento ad operazioni omogenee aventi il medesimo oggetto;
- con riferimento alla valutazione patrimoniale, il ramo in esame si identifica e consiste nelle attività che seguono:
  1. *Database* contenente i dati anagrafici, contabili e fiscali dei «clienti finali di maggior tutela» del Comune di Pacentro;
  2. Contratto cartaceo, e relativi allegati, sottoscritto dal Comune di Pacentro con i clienti finali di cui al punto 1.;

3. Liquidità equivalente ai depositi cauzionali corrisposti dai clienti di cui al punto 1. per la somministrazione dell'energia elettrica pari a 0,00€;

4. Il "Contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico S.p.A. e le Imprese Esercenti la vendita ai clienti del servizio di Maggior Tutela" sottoscritto dal Comune di Pacentro ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito "ARERA") n. 76/2008;

- le passività sono, d'altra parte, relative ai debiti per depositi cauzionali corrisposti dai clienti finali di maggior tutela per la somministrazione dell'energia elettrica e quindi nulle;

4) Considerato altresì che:

- alcuni tra i comuni della Provincia dell'Aquila e, nello specifico, i Comuni di Pacentro, Castel Del Monte, Anversa degli Abruzzi, Santo Stefano di Sessanio e Rocca Pia hanno manifestato l'intenzione di procedere alla medesima operazione di cessione delle rispettive attività di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela attraverso una procedura di evidenza pubblica;
- nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, appare opportuno procedere allo svolgimento congiunto dell'asta pubblica attraverso l'indizione di un unico bando di gara avente ad oggetto la cessione delle attività di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela di proprietà dei comuni interessati;
- il titolo I, capo V del d.lgs. 267/2000 (c.d. TUEL) promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione e che analogamente, la disposizione recata dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune;
- ai sensi dell'articolo 30 TUEL, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni «*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati*», prevedendo anche la costituzione di «*uffici comuni*» ovvero «*la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*»;
- lo strumento più idoneo per consentire l'indizione congiunta della procedura risulta quindi essere la convenzione ex art. 30 TUEL stipulata tra gli enti locali interessati con cui il Comune di Pacentro – in ragione della struttura organizzativa e delle maggiori risorse umane a disposizione – assume l'incarico di Capofila per agire in nome e per conto degli altri comuni all'indizione e allo svolgimento della procedura aperta per la cessione delle attività di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela;

- nella citata convenzione vengono disciplinati dettagliatamente i compiti e le modalità di svolgimento della procedura da parte del Comune delegato e i rapporti tra gli Enti stipulanti;
  - la convenzione contiene infine i criteri di ripartizione del ricavo ottenuto dalla procedura;
  - lo schema della convenzione viene allegato alla presente delibera al fine di divenirne parte integrante e sostanziale e verrà sottoscritto dai comuni interessati successivamente alle rispettive deliberazioni dei Consigli Comunali;
  - **con riferimento ai precedenti alinea, il valore economico del ramo risulta non inferiore a € 60.056;**
  - con la sottoscrizione della convenzione, i comuni deleganti accettano incondizionatamente e senza eccezione alcuna la documentazione di gara predisposta dal comune delegato, le modalità di svolgimento, gli effetti e l'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica, in conformità alle operazioni svolte dal comune delegato;
  - a seguito della sottoscrizione della convenzione, il comune delegato procederà all'indizione della procedura con la pubblicazione di un unico bando di gara in nome e per conto dei comuni e alla cessione dell'attività all'impresa risultata aggiudicataria;
  - ai fini della cessione dei singoli rami, resta ferma la necessità di stipulare separatamente i relativi contratti di cessione da parte di ciascuno dei comuni con la contestuale ripartizione del prezzo ottenuto dalla migliore offerta secondo le modalità previste nella Convenzione;
- 5) Dato atto che:
- successivamente alla presente deliberazione di Consiglio Comunale, l'Ufficio tecnico, con propria determinazione, predisporrà ed approverà gli atti della procedura di cessione del ramo;
  - gli atti di gara prevedranno la nomina di un responsabile della procedura e un seggio di gara che curerà gli aspetti tecnico-procedurali della gara e formulerà la proposta di aggiudicazione;
  - la particolare complessità della procedura in oggetto giustifica la facoltà del Responsabile del procedimento di avvalersi di una struttura di supporto esterna composta da avvocati esperti nelle specifiche tematiche di diritto amministrativo e civile secondo le modalità stabilite nella suddetta convenzione;
  - l'eventuale individuazione della struttura esterna di supporto potrà avvenire anche tramite il ricorso al mercato elettronico e albo fornitori a disposizione del Comune e i costi sostenuti dal comune a titolo di compensi troveranno la copertura nel prezzo di cessione e saranno riconosciuti contestualmente alla stipula del contratto di cessione;



CON VOTI: 3 contrari (Saccoccia, Faccia Nino e Battaglini) e 8 favorevoli (maggioranza) espressi da 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- A) Che le premesse sono parte integrante di quanto deliberato;
- B) Di prendere atto di quanto riportato in premessa ai punti 1) e 2);
- C) Di approvare quanto indicato ai punti 3) e 5) e nei tempi, alle condizioni e per le motivazioni di cui sopra, di fare proprio l'intervallo di valori del ramo in oggetto;
- D) Di dare indirizzo a che si proceda alla cessione del ramo relativo all'attività di vendita in maggior tutela;
- E) Di approvare l'allegato schema di convenzione con cui si stabiliscono i criteri, i tempi e le modalità di gestione della procedura di gara;
- F) Di autorizzare il Sindaco *pro tempore* alla stipula della convenzione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e con voti 3 contrari (Saccoccia, Faccia Nino e Battaglini) e 8 favorevoli (maggioranza) espressi da 11 consiglieri presenti e votanti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

**PRESIDENTE**  
**Dott. Guido Angelilli**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Giovanna Di Cristofano**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 13 del 09-05-2020

Oggetto: **Cessione del ramo organizzato per l'attività di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela. Approvazione della convenzione per lo svolgimento associato della procedura di evidenza pubblica per la cessione del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela. Determinazioni**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**(Art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267)**

Si esprime parere **Favorevole**

**Pacentro li 23-04-2020**

**Il Responsabile del Servizio  
Andrea Dell'Orso**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**(Art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n.267, come sostituito  
dall'art.3,comma1,lett.b) legge 213/2012)**

Si esprime parere **Favorevole**

**Pacentro li 23-04-2020**

**Il Responsabile del Servizio  
Giovanna Battaglini**

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzione di questo Comune accessibile al pubblico (art.32-comma 1 della legge 18.06.2009, n.69) il :08-06-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Pacentro li 08-06-2020**

**L'impiegato delegato**

Maria Rosaria Ciccone

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la su estesa deliberazione comunicata ai Capigruppo in data 08-06-2020:

1. è divenuta esecutiva in seguito di pubblicazione per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale;
2. E' dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**Pacentro li 08-06-2020**

***IL SEGRETARIO COMUNALE***  
Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

---